



**COMUNE DI PARMA**

**BOZZA AGGIORNATA AL 13/06/2014**

# **STATUTO**

**Testo vigente**

**in virtù delle deliberazioni del Consiglio Comunale:**

**n. 40/108 del 26.02.2002  
n. 46/108 del 28.02.2002  
n. 55/109 del 05.03.2002  
n. 196/49 del 16.09.2003  
n. 203/49 del 30.09.2003  
n. 211/54 del 14.10.2003  
n. 20/06 del 16.03.2011**

**e della deliberazione del Commissario Straordinario n. 81/09 del 14.12.2011**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione, stemma e gonfalone del Comune
- Art. 2 Autonomia, rappresentanza, sussidiarietà e competenza generale
- Art. 3 Pace, cooperazione e comunità
- Art. 4 Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale
- Art. 5 Tutela dell'identità parmigiana e valorizzazione degli umanesimi civili e religiosi
- Art. 6 Pari opportunità
- Art. 7 Diritto all'acqua
- Art. 8 Territorio
- Art. 9 Funzioni e servizi
- Art. 10 Vocazione europea ed apertura al mondo
- Art. 11 Partecipazione, informazione e trasparenza
- Art. 12 Collaborazione con soggetti pubblici e privati
- Art. 13 Funzioni o servizi statali o regionali
- Art. 14 Codice etico
- Art. 15 Diffusione dello Statuto

## TITOLO II - L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

### Capo I – Organi istituzionali

- Art. 16 Organi di Governo

### Capo II – Consiglio Comunale

- Art. 17 Composizione ed elezione
- Art. 18 Durata in carica
- Art. 19 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 20 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 21 Sessioni del Consiglio
- Art. 22 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 23 Attribuzioni del Presidente
- Art. 24 Ufficio di Presidenza
- Art. 25 Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 26 Adunanze consiliari e votazioni
- Art. 27 Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
- Art. 28 Consiglieri Comunali
- Art. 29 Consigliere Aggiunto
- Art. 30 Prerogative dei Consiglieri
- Art. 31 Gruppi consiliari
- Art. 32 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 33 Commissioni consiliari
- Art. 34 Attività di sindacato ispettivo e controllo di garanzia
- Art. 35 Redazione del processo verbale delle sedute

### **Capo III –Giunta Comunale e Sindaco**

- Art. 36 Giunta Comunale
- Art. 37 Composizione e presidenza
- Art. 38 Nomina e durata in carica
- Art. 39 Dimissioni e revoca
- Art. 40 Funzionamento della Giunta
- Art. 41 Attribuzioni della Giunta
- Art. 42 Il Sindaco
- Art. 43 Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente
- Art. 44 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 45 Attribuzioni organizzatorie
- Art. 46 Attribuzioni per servizi statali
- Art. 47 Cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 48 Vice Sindaco
- Art. 49 Spesa per le campagne elettorali e pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori

## **TITOLO III – PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - Istituti di partecipazione popolare**

#### SEZIONE I – Criteri direttivi

- Art. 50 Partecipazione
- Art. 51 Albo delle Associazioni
- Art. 52 I Consigli di Cittadini Volontari
- Art. 53 Laboratori tematici
- Art. 54 Ulteriori forme di partecipazione
- Art. 55 Valorizzazione e promozione della partecipazione

#### SEZIONE II – Riunioni, assemblee e consultazioni

- Art. 56 Riunioni ed assemblee
- Art. 57 Informazioni e consultazioni

#### SEZIONE III – Iniziative popolari

- Art. 58 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 59 Referendum
- Art. 60 Richiesta di referendum
- Art. 61 Indizione di referendum
- Art. 62 Effetti del referendum
- Art. 63 Regolamento
- Art. 64 Azione popolare
- Art. 65 Redazione degli atti amministrativi
- Art. 66 Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 67 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 68 Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 69 Accessibilità e trasparenza
- Art. 70 Legalità e anticorruzione

## **TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 71 Le forme di erogazione dei servizi
- Art. 72 Aziende speciali
- Art. 73 Istituzioni
- Art. 74 Durata in carica dei Consigli di Amministrazione di Aziende ed Istituzioni
- Art. 75 Revoca
- Art. 76 Partecipazione a società ed enti
- Art. 77 Nomine dei rappresentanti comunali
- Art. 78 Convenzioni
- Art. 79 Consorzi
- Art. 80 Accordi di programma
- Art. 81 Servizi pubblici comunali e tutela dell'utenza

## **TITOLO V - PERSONALE**

### **CAPO I - Principi generali**

- Art. 82 Organizzazione della struttura comunale
- Art. 83 Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa
- Art. 84 Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

### **CAPO II - Segreteria Generale**

- Art. 85 Segretario Generale
- Art. 86 Vice Segretario Generale

### **CAPO III - Dirigenza**

- Art. 87 Direttore Generale
- Art. 88 Dirigenti
- Art. 89 Nomina Dirigenti e collaboratori con contratti a termine
- Art. 90 Verifica dei risultati
- Art. 91 Responsabilità
- Art. 92 Relazioni sindacali

## **TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLI**

- Art. 93 Finanza locale
- Art. 94 Ordinamento contabile
- Art. 95 Bilancio di previsione
- Art. 96 Conto consultivo
- Art. 97 Attività contrattuale
- Art. 98 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 99 Controlli interni

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 93 Entrata in vigore dello Statuto

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
<p>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 1 – COMUNE</p> <p>1. Il Comune di Parma è Ente territoriale autonomo nell’ambito delle norme della Costituzione dell’ordinamento della Comunità Europea e del presente statuto e nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.</p> <p>2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell’ambito del proprio ordinamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.</p> <p>ART. 2 - DENOMINAZIONE STEMMA E GONFALONE</p> <p>1. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.</p> <p>2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, delGonfalone.</p> <p>3. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo con croce azzurra in campo oro, sormontata da corona ducale e contornata dal motto: “hostisturbeturquiaParmam virgo tuetur”.</p> <p>4. Il Gonfalone del Comune consiste in un drappo con croce azzurra in campo oro recante l’iscrizione: “aurea Parma”.</p> <p>5. Sono vietati la riproduzione e l’uso dello stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici.</p> <p>6. Il Comune si fregia di medaglia d’oro al valor militare.</p>	<p><b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>Art. 1 – Denominazione, Stemma e Gonfalone del Comune</b></p> <p>1. Parma, città che per la sua partecipazione alla Resistenza ha avuto il privilegio di essere decorata di una medaglia d’oro al valor militare, rinnovando le sue antiche tradizioni espresse nella lotta per la libertà, si dà il presente Statuto fondato sui valori e sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana.</p> <p>2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata solo con l’osservanza delle norme costituzionali che disciplinano la materia.</p> <p>3. Il Comune ha come segno distintivo lo Stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.</p> <p>4. Lo Stemma del Comune è costituito da uno scudo con croce azzurra in campo oro, sormontata da corona ducale e contornata dal motto: “HOSTIS·TURBETUR·QUIA·PARMAM·VIRGO·TUETUR”.</p> <p>5. Il Gonfalone del Comune consiste in un drappo con croce azzurra in campo oro recante l’iscrizione: “Aurea Parma”.</p> <p>6. Sono vietati la riproduzione e l’uso dello Stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici.</p> <p><b>Art. 2 - Autonomia, rappresentanza, sussidiarietà e competenza generale</b></p> <p>1. Il Comune di Parma è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana.</p> <p>2. Il Comune di Parma è ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta Europea dell’Autonomia Locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.</p> <p>4. Per l’esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell’autonomia finanziaria al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei</p>

servizi.

5. Il Comune attua il principio di sussidiarietà anche nell'ambito della comunità locale promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e adeguandovi l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa.

### **Art. 3 - Pace, cooperazione e comunità**

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni, che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il Comune incoraggia e promuove il sentimento di comunità, di unione solidale e di collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, riconoscendo nella collettività un motivo di sviluppo e di crescita collettivo e individuale.

### **Art. 4 - Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale**

1. Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. Al fine di consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile nell'ambito della scelta comparativa da parte del Comune tra interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.

2. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

### **Art.5 - Tutela dell'identità parmigiana e valorizzazione degli umanesimi civili e religiosi**

1. Il Comune tutela le radici culturali e spirituali della comunità locale ed i valori di imprenditorialità, laboriosità e solidarietà che da sempre contraddistinguono i cittadini di Parma.

2. Il Comune, in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche, concepisce la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione Repubblicana, valorizza il pluralismo degli umanesimi civili e religiosi presenti nella società, favorisce il dialogo tra tutte le concezioni etiche del mondo e tra le diverse fedi religiose.

#### **Art. 6 – Pari opportunità**

1. L'azione del comune si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e si informa inoltre al principio di sussidiarietà.

2. A tal fine l'Ente promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini senza distinzioni di genere, valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi; promuove la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell'Amministrazione e nella vita cittadina.

#### **Art. 7 - Diritto all'acqua**

Il Comune di Parma tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per i cittadini e per i lavoratori a tariffe eque, come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

#### **Art. 8- Territorio**

1. Il Comune di Parma comprende la parte del territorio comunale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Comune ha sede in Parma, città capoluogo.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate nel rispetto delle vigenti norme costituzionali.

#### **Art. 9 – Funzioni e servizi**

1. L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della

#### **ART. 3 - TERRITORIO**

1. Il Comune di Parma comprende la parte del territorio comunale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Comune ha sede in Parma città capoluogo.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate nel rispetto delle vigenti norme costituzionali.

#### **ART. 4 – FUNZIONI E SERVIZI**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la legislazione dello Stato e della Regione ai sensi



degli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e rinnovamento l'identità storica e sociale della comunità parmense; considera le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2) Il Comune, nel rispetto del valore del principio di sussidiarietà si impegna a valorizzare l'iniziativa delle formazioni sociali e dei privati rivolte a rispondere alle esigenze della comunità purché le stesse rientrino nelle funzioni e negli obiettivi del Comune a cui spetta la determinazione dei criteri di verifica e di controllo.

3) L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica ed è volta a garantire la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:

a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona ed in particolare riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;

b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;

c) assicura, in ogni momento della vita sociale, uguaglianza di opportunità tra donne e uomini, anche mediante l'adozione di azioni positive e l'istituzione di appositi organismi;

d) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;

e) collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con le associazioni sportive per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;

f) tutela e sviluppa le risorse ambientali e naturali del territorio per una migliore qualità della vita, concorrendo alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'aria e del paesaggio;

g) promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, in piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;

h) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;

i) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;

l) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città, con riferimento anche ai

Repubblica Italiana è volta a garantire la dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:

a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona ed, in particolare, riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;

b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;

c) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;

d) collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con le associazioni sportive per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;

e) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;

f) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;

g) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città, con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni;

h) predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato, idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;

i) consolida il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;

l) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri paesi;

m) valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua

costumi e alle tradizioni;

m) predisporre e gestisce in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;

n) consolida il principio della collaborazione con gli Enti locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni italiani;

o) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri paesi;

p) promuove la cultura della pace e della collaborazione fra i popoli mediante opportune iniziative di educazione, di informazione e di cooperazione;

q) valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua qualità;

r) riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone diritti e interessi affinché siano risorsa insostituibile della comunità;

s) attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

t) promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell'integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza.

4. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito della legge e nel coordinamento della finanza pubblica.

qualità;

n) riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone diritti ed interessi affinché siano risorsa insostituibile della comunità;

o) attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro urbano, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

p) promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell'integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;

q) promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività intera;

r) favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione;

s) per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

#### **Art. 10 - Vocazione europea e apertura al mondo**

1. Il Comune si riconosce come parte integrante della Comunità Europea, pertanto promuove il rafforzamento dei legami con gli altri Paesi dell'Unione Europea, il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione, il riconoscimento degli obblighi connessi ai vincoli comunitari, l'impegno per l'accelerazione e l'intensificazione del processo di integrazione europea costituiscono per il Comune di Parma obiettivi fondamentali della propria azione politico-amministrativa.

2. Il Comune favorisce l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale.

#### **Art. 11 - Partecipazione, informazione e trasparenza**

Il Comune favorisce la piena partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce l'accesso alle informazioni sulla propria attività nel rispetto delle previsioni normative ed assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e una circolazione dell'informazione generale accessibile, efficace e trasparente.

Rimuove gli ostacoli che possano non garantire una informazione corretta e trasparente nei confronti della collettività.

#### **Art. 12 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati**

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, in piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali.

3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, in ambiti territoriali adeguati, il Comune valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell'autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.

#### **Art. 13 – Funzioni o servizi statali o regionali**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15.3.97 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

#### **ART. 6 – ALBO PRETORIO E ALBO ON LINE**

1. Il Comune insieme con l'Albo Pretorio istituisce, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e successive di apposito Albo on Line per la pubblicazione con efficacia legale degli atti e ne

#### **ART. 5 - FUNZIONI O SERVIZI STATALI O REGIONALI**

1. Il Comune gestisce i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 15.3.97 n. 59, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

#### **ART. 6 - ALBO PRETORIO E ALBO ON LINE**

1. Il Comune insieme con l'Albo Pretorio istituisce, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e successive di apposito Albo on

Line per la pubblicazione con efficacia legale degli atti e ne disciplina il funzionamento a mezzo di apposito regolamento.

2. Il Segretario Generale del Comune, in base alle conformi attestazioni del Messo che cura l'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.

#### Art. 7 – PARI OPPORTUNITA'

1. L'Ente ispira la propria attività al principio di parità fra donne e uomini e a tale scopo, di norma, garantisce anche la presenza di entrambi i sessi negli organi del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

## TITOLO II – L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

### CAPO I - Organi Istituzionali

#### Art. 10 – ORGANI DI GOVERNO

1. Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, Il

disciplina il funzionamento a mezzo di apposito regolamento.

~~2. Il Segretario Generale del Comune, in base alle conformi attestazioni del Messo che cura l'Albo, è responsabile delle pubblicazioni.~~

#### Art. 14 – Codice etico

1. Il Comune di Parma adotta il Codice etico degli Amministratori con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa.

Con l'adesione al Codice etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione ed ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Parma. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate dal Comune di Parma.

2. Gli Amministratori si impegnano ad uniformare la propria azione ai principi enunciati.

3. Gli Amministratori si impegnano, inoltre, ad attuare concretamente il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

#### Art. 15 – Diffusione dello Statuto

Al fine di garantire l'informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura, religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune:

- rende disponibile sul sito internet istituzionale il testo dello Statuto tradotto nelle lingue più rappresentative delle comunità presenti sul territorio;
- promuove la diffusione dello Statuto all'interno delle scuole di ogni ordine e grado con distribuzione di apposito materiale formativo, organizzazione di visite guidate ed incontri presso le sedi comunali;
- pubblicizza i valori ed i contenuti dello Statuto attraverso mezzi di comunicazione.

## TITOLO II – L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

### CAPO I – Organi Istituzionali

#### Art. 16 – Organi di Governo

Sindaco, la Giunta Comunale

CAPO II Consiglio Comunale

#### Art. 11 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Le norme relative alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, allo scioglimento del Consiglio ed alla rimozione dei consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

2. I casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute e la relativa procedura, sono disciplinati dall'art. 17, commi 9 e 10, del presente Statuto.

#### Art. 12 – DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge ed in particolare:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla

Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, Il Sindaco, la Giunta Comunale.

#### CAPO II - Consiglio Comunale

#### Art. 17 – Composizione ed elezione

1. Le norme relative alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, allo scioglimento del Consiglio ed alla rimozione dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

2. I casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute, e la relativa procedura, sono disciplinati ~~dall'art. 17, commi 9 e 10, del~~ dal presente Statuto.

#### Art. 18 – Durata incarica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 19 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge, ed in particolare:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, ~~ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione al quale fissa i criteri generali; in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;~~
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi ~~di decentramento e~~ di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;



<p>somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;</p> <p>m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>n) assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.</p> <p>2. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate alla sua attività in base di definizione del bilancio preventivo, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.</p> <p>3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente e la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale, al fine di partecipare alla definizione delle linee programmatiche e di mandato del Sindaco, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti del programma medesimo.</p> <p>4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 18.8.2000 n. 267 del documento del Capo dell'Amministrazione contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo nonché alla verifica periodica delle stesse. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal proposito, il Sindaco, la Giunta Comunale, i dirigenti riferiscono semestralmente al Consiglio. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-</p>	<p>i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o <del>di altri funzionari della</del> <b>dirigenza;</b></p> <p>m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>n) assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.</p> <p>2. <b>Esso-Il Consiglio</b> è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. <b>Nel rispetto dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto,</b> esso approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento con il quale <del>apposito regolamento,</del> disciplina le <del>modalità del suo</del> il proprio funzionamento, in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco, nonché della gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate alla <del>sua</del> attività consiliare in base sede di definizione del bilancio preventivo. <del>, nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto.</del></p> <p>3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti e la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco <b>del Piano generale di sviluppo e delle linee programmatiche di mandato,</b> elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti <del>del programma medesimo</del> dei predetti documenti, al fine di partecipare alla definizione ed integrazione degli stessi. <del>ed delle linee programmatiche e di mandato del Sindaco,</del> elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti <b>del programma medesimo.</b></p> <p>4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L. <b>ai sensi dell'art. 46, comma 3, del T.U. 18.8.2000 n. 267</b>del <del>documento dei documenti</del> del Capo dell'Amministrazione contenenti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>5. Il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo, nonché alla verifica periodica delle stesse. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal proposito, il Sindaco, la Giunta Comunale, i Dirigenti riferiscono</p>
--	--

amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte per la ratifica consiliare entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del parere di conformità, del Segretario Generale, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Deve essere, inoltre, corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria, circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24.

10. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di cui all'art. 50, comma 8, del T.U.18.8.2000 n. 267.

#### Art. 12 – ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi .

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla legge n. 689/81, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

#### ART. 13 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare anche nelle frazioni.

semestralmente al Consiglio. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio del potere di controllo politico- amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e ~~che~~ devono essere sottoposte ~~al Consiglio Comunale~~ per la ratifica ~~consiliare~~ entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza, ~~e comunque entro il termine del 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia ancora scaduto il precedente termine.~~

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del parere di conformità, del Segretario Generale, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Deve essere, inoltre, corredata dall'attestazione del Responsabile di ragioneria, circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

~~8. Il Consiglio impartisce al Sindaco indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.~~

9. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali. ~~di cui ai successivi artt. 22, 23 e 24.~~

~~10. Il Consiglio formula indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace svolgimento da parte del Sindaco della funzione di cui all'art. 50, comma 8, del T.U. 18.8.2000 n. 267.~~

#### Art. 20 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, regolamenti nelle materie di competenza comunale, ed in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi ~~e degli uffici~~ dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla legge n. 689/81, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

#### Art. 21 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale, della U.E. e il gonfalone del Comune. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo o.d.g dovranno essere pubblicizzati con sistemi informatici.

#### ART. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque in diversa seduta, risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni saranno svolte dai due Vice Presidenti, secondo le modalità stabile dal Regolamento.

5. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, salvo che appartenga ad un gruppo composto da un unico consigliere eletto.

6. Il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, anche verso l'esterno, tutela la dignità e i diritti, sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo, unitamente al Sindaco. Esso esprime parere obbligatorio e vincolante sui provvedimenti

territorio ed in particolare anche nelle frazioni.

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale, della U.E. e il gonfalone del Comune. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo o.d.g. dovranno essere pubblicizzati con sistemi informatici.

#### Art. 22 – Presidente del Consiglio Comunale

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso in cui nella **prima** votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque in diversa seduta, risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni saranno svolte dai due Vice Presidenti, secondo le modalità stabile dal Regolamento.

5. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, salvo che appartenga ad un gruppo composto da un unico Consigliere eletto.

6. Il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 23 – Le attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno, tutela la dignità e i diritti, sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, **formula — stabilisce** l'ordine del giorno **dell'adunanza**, sulla scorta di quanto definito nella Conferenza dei Capigruppo, unitamente al Sindaco. **Esso esprime parere**



di assegnazione e mobilità del personale addetto al Consiglio.

3. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze; cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni Consiliari, potendo partecipare alle sedute delle medesime; convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo e presiede l'ufficio di Presidenza; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento nonché dalle norme vigenti.

4. Il Presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle commissioni, all'uopo convocati. Promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.

5. Il Presidente, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.

#### ART. 16 – UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio e dai due Vice Presidenti.

2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio che ne consulta i componenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente, è tenuto a convocare il Consiglio, sentiti il Sindaco e, fatti salvi i casi d'urgenza, i Capigruppo consiliari, con avviso scritto da notificare al domicilio eletto dei singoli Consiglieri per le sessioni ordinarie almeno dieci giorni prima della seduta, per le sedute straordinarie almeno cinque giorni prima.

3. Nei casi urgenti, anche su richiesta del Sindaco, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso scritto di almeno 24 ore.

4. Il Consiglio comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune oppure del Sindaco nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste. Su richiesta del Sindaco, il termine di cui sopra viene ridotto a 5

~~obbligatorio e vincolante sui provvedimenti di assegnazione e mobilità del personale addetto al Consiglio.~~

3. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze; cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari, potendo partecipare alle sedute delle medesime; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e presiede l'Ufficio di Presidenza; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dalle norme vigenti.

4. Il Presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle ~~stesse Commissioni~~ all'uopo convocati. Promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.

5. Il Presidente, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.

#### Art. 24 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio e dai due Vice Presidenti.

2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio che ne consulta i componenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 25 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, sentiti il Sindaco e, fatti salvi i casi d'urgenza, i Capigruppo consiliari, con le modalità previste dall'apposito Regolamento. ~~avviso scritto da notificare al domicilio eletto dei singoli Consiglieri per le sessioni ordinarie almeno dieci giorni prima della seduta, per le sedute straordinarie almeno cinque giorni prima.~~

~~3. Nei casi urgenti, anche su richiesta del Sindaco, il Presidente può convocare il Consiglio con preavviso scritto di almeno 24 ore.~~

4. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune oppure del Sindaco nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste. Su richiesta del Sindaco, il termine di cui sopra viene

giorni.

#### Art. 18 – ADUNANZE CONSILIARI

1. Le adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà dei Consiglieri assegnati, arrotondata all'unità superiore.
2. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, che si consegue, in caso di numero dispari, con l'arrotondamento all'unità superiore, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non richiedano sistemi di votazione e maggioranze diverse. Qualora le deliberazioni concernano il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la contrazione di mutui, che non siano già previsti nel piano degli investimenti, si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. I voti di astensione (in caso di votazione palese) le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili (in caso di votazione segreta) si computano ai fini del quorum strutturale, non si computano ai fini del quorum funzionale.
4. Le delibere, comunque, per intendersi approvate, devono essere assunte col voto favorevole di non meno di dieci Consiglieri.
5. Ciascun Consigliere può chiedere che sia fatta esplicita menzione nel verbale della sua espressione di voto. In ogni caso dal verbale e dalla deliberazione dovranno risultare i nominativi degli astenuti e dei contrari. Ciascun Consigliere può chiedere, inoltre, che in caso di dubbi sulla legittimità dell'atto, un estratto del verbale con la propria motivata dichiarazione di voto sia allegata alla copia della delibera inviata agli organi di controllo.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
7. I Consiglieri esprimono, di norma, il loro voto in modo palese. Le deliberazioni che comportano la necessità di formulazione di giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone, sono assunte con voto segreto in seduta segreta. Si procede con voto segreto in seduta pubblica, quando si tratti di delibere concernenti persone e ne faccia richiesta almeno un quinto di Consiglieri assegnati.
8. Quando si tratti di nomine di rappresentanti del Consiglio Comunale e la normativa specifica riservi un posto alle minoranze, la votazione avviene con voto limitato secondo quanto previsto dal regolamento.
9. I Consiglieri che non partecipano senza giustificazioni ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.
10. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il Consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.
11. Gli Assessori partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
12. Il processo verbale delle sedute del Consiglio è redatto a cura del Segretario Generale del Comune ed approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella di riferimento e, comunque, non oltre tre mesi da questa. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
13. Alle sedute del Consiglio Comunale, in seconda convocazione, si applicano le norme del presente articolo.

ridotto a 5 giorni.

#### Art. 26 – Adunanze consiliari e votazioni

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
2. Per quanto concerne la disciplina delle adunanze consiliari, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione si rinvia al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
- ~~1. Le adunanze del Consiglio Comunale in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà dei Consiglieri assegnati, arrotondata all'unità superiore.~~
2. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, disciplinata dal Regolamento.

#### Art. 27 – Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri che non partecipano senza giustificazioni ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il Consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.

## ART. 19- CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni alla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può disciplinare la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge.
8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.
9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per

## Art. 28 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella **prima** seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio **in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L. a norma dell'art. 141 del T.U. 18.8.2000, n. 267.**
5. **Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio digitale al quale ricevere gli avvisi tramite posta elettronica certificata, nel territorio comunale.**
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
7. **Per il diritto dei Consiglieri di percepire il gettone di presenza, si rinvia alla legge. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle funzioni sono stabilite dalla legge. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può disciplinare la trasformazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio in indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge.**
8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.
9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giurì d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la

il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giurì d'onore.

#### ART. 20 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, nonché di accedere agli atti e ai documenti utili all'espletamento del mandato e di avere per tramite del Comune le documentazioni relative alle società e/o aziende partecipate. A tale scopo hanno altresì diritto di accedere a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico. Inoltre i suddetti Consiglieri sono tenuti all'osservanza delle norme sulla riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare informazioni, notizie ed atti che abbiano tale caratteristica per legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il diritto d'iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta dal Consigliere.

#### Art. 21 - GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge nel suo seno un capogruppo. La costituzione dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. I capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo.

3. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. Ai gruppi consiliari sono forniti i locali presso il Municipio,

composizione e il funzionamento del giurì d'onore.

#### Art. 29 – Consigliere Aggiunto

1. Viene istituita la figura del Consigliere Aggiunto al fine di garantire ai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere una propria rappresentanza nel Consiglio Comunale.

2. L'elezione, disciplinata da apposito regolamento, avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

3. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Ha diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

4. Il suo mandato è svolto a titolo gratuito.

#### Art. 30 – Prerogative dei Consiglieri

Per quanto concerne le prerogative dei Consiglieri, si rimanda al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 31 – Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge ~~nel suo seno~~ **al proprio interno** un capogruppo. La costituzione dei gruppi consiliari, **i locali a loro disposizione ed il supporto di personale sono** è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. I capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo.

3. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

5. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti derivanti dall'esercizio del mandato.

#### ART. 22 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei capigruppo, è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da Consiglieri da questi delegati, e ai suoi lavori deve partecipare il Sindaco o suo delegato. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

#### ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti.

3. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.

4. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori gli organi di governo dell'Ente, amministratori e dirigenti delle aziende speciali, istituzioni e società per azioni a capitale pubblico locale, organi di partecipazione, dirigenti comunali, rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche e organismi professionali e di categoria.

5. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i Presidenti di Circoscrizione, o i Consiglieri di Circoscrizione loro delegati possono partecipare alle sedute delle commissioni permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

6. Una specifica commissione "affari istituzionali" ha competenza sull'attività statutaria sui regolamenti attuativi dello statuto e sulle altre materie indicate nello statuto medesimo e può formulare proposte o osservazioni su medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. Alla stessa commissione sono affidati i compiti di elaborare proposte e formulare valutazioni in ordine ai problemi inerenti la trasparenza delle procedure e dei meccanismi di funzionamento della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla definizione di regolamento o normative e procedure in ordine a tutta l'attività comunale.

7. Una specifica commissione "pari opportunità" ha competenza su tutti gli atti e i provvedimenti che possono avere attinenza con la parità tra donne e uomini, al fine di garantire uguali diritti e doveri e riconoscere uguale contributo alla vita economica e sociale del territorio. A tale scopo può anche formulare proposte e osservazioni sui medesimi oggetti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.

8. E' costituita la commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e

~~4. Ai gruppi consiliari sono forniti i locali presso il Municipio, strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.~~

~~5. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti derivanti dall'esercizio del mandato.~~

#### Art. 32 – Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da Consiglieri da questi delegati, e ai suoi lavori deve partecipare il Sindaco o suo delegato. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 33 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

~~2. Le commissioni permanenti devono essere istituite entro 60 giorni dalla seduta di convalida degli eletti.~~

3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.



comitati cui partecipa il Comune.

9. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti che attengono agli enti di cui al comma precedente ed esprime pareri su tutti gli atti consiliari.

10. La Commissione presenta annualmente al consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal regolamento.

#### ART. 24 - ATTIVITA' DI SINDACATO ISPETTIVO CONTROLLO GARANZIA

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

2. Gli atti sopra citati devono essere presentati per iscritto alla segreteria del Sindaco la quale segnerà ricevuta e ne trasmetterà copia al Presidente del Consiglio. L'interrogante dovrà specificare se il quesito richiede risposta scritta oppure orale. L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal regolamento consiliare.

3. Il Consiglio comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'Amministrazione alle quali gli amministratori, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori e i dirigenti di aziende e istituzioni dipendenti del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal regolamento consiliare. Il Presidente di queste Commissioni è eletto dai Consiglieri che compongono i gruppi di opposizione.

#### ART. 25 - ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti:

a) eleggono al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente;

b) esaminano ed approfondiscono le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco;

c) esprimono pareri preliminari di natura non vincolante in ordine alle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la loro consultazione da parte del Consiglio comunale, della Giunta o del Sindaco;

d) svolgono studi ed elaborano proposte su incarico del Consiglio.

Le funzioni di cui ai punti b) c) e d) possono essere altresì svolte dalle commissioni su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale, di ciascun membro della Commissione o di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, su ogni questione di competenza

#### Art. 34 – Attività di sindacato ispettivo e controllo di garanzia

1. Il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, rispondono ~~entro 30 giorni,~~ alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

~~2. Gli atti sopra citati devono essere presentati per iscritto alla segreteria del Sindaco la quale segnerà ricevuta e ne trasmetterà copia al Presidente del Consiglio. L'interrogante dovrà specificare se il quesito richiede risposta scritta oppure orale. L'eventuale ulteriore disciplina di dettaglio sarà dettata dal regolamento consiliare.~~

3. Il Consiglio comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività ~~dell'Ente. dell'Amministrazione alle quali gli amministratori, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori e i dirigenti di aziende e istituzioni dipendenti del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.~~

4. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal Regolamento consiliare. Il Presidente di queste Commissioni è eletto dai Consiglieri che compongono i gruppi di opposizione.

#### Art. 35 – Redazione del processo verbale delle sedute

Tale attività è disciplinata in maniera dettagliata dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

del Consiglio comunale.

2. Le commissioni “temporanee o speciali”, nell’ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. L’esercizio delle attribuzioni e le modalità di funzionamento delle commissioni sono disciplinati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

### CAPO III

#### Giunta Comunale e Sindaco

#### ART. 26 - LA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### ART. 27 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

#### ART. 28 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La legge disciplina lo status dei componenti dell’organo di governo locale, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell’accettazione della nomina, gli Assessori devono produrre al Sindaco le attestazioni individuali circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.

3. La Giunta, resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### ART. 29 - DIMISSIONE E REVOCA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

### CAPO III - Giunta comunale e Sindaco

#### Art. 36 – Giunta Comunale

La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune nel governo dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### Art. 37 – Composizione e presidenza

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

#### Art. 38 – Nomina e durata in carica

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La legge disciplina lo status dei componenti dell’organo di governo locale, le cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità previste dalla legge e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell’accettazione della nomina, ciascun gli Assessore deve presentare al Sindaco la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestazioni individuali circa l’insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità, delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.

3. Gli Assessori, sebbene nominati dal Sindaco, devono essere in possesso degli stessi requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali.

4. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 39 – Dimissioni e revoca

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) dimissioni; b) rimozione; c) decadenza; d) revoca.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, vanno presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

3. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'articolo 142, del T.U.18.8.2000, n.267.

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

5. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori ai sensi dell'articolo 46, comma4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

#### ART. 30 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta comunale sono stabilite dal Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.

5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

#### ART. 31 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del governo locale, ad essa competono atti di indirizzo e di Amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.

2. La Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.

Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.

3. La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di Governo:

a) dimissioni; b) rimozione; c) decadenza; d) revoca.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

3. La rimozione e la decadenza dalla carica di Assessore avviene nei casi e secondo le procedure previste dall'articolo 142, del T.U.18.8.2000, n.267. dal T.U.E.L..

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

4. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori ai sensi dell'articolo 46, comma4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse ove lo ritenga.

#### Art. 40- Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta comunale sono stabilite dal Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.

5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

#### Art. 41 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del governo locale, ad essa competono atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.

2. La Giunta individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.

3. La Giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative e di Governo: di indirizzo e controllo politici-



- a) esprime parere sul documento delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale entro trenta giorni dalla sua elezione per l'esame e la presa d'atto del Consiglio comunale;
- b) adotta programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente;
- c) elabora e propone regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio e, di concerto con lo stesso, collabora nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1;
- d) adottando gli strumenti prescritti dalle norme del T.U. 18.8.2000, n. 267, può assegnare le attività di gestione al Segretario Generale e ai dirigenti, in particolare individuando i responsabili, l'ammontare complessivo delle risorse, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di massima da osservare ed i tempi entro i quali devono essere conseguiti i risultati;
- e) fatte salve le competenze consiliari e quelle del Sindaco, del Segretario Generale e dei dirigenti, definisce gli indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati;
- f) elabora e propone al Consiglio criteri generali per la determinazione delle tariffe che non sono di sua competenza;
- g) adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica;
- h) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare;
- i) emana indirizzi previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato;
- l) sulla base degli atti di indirizzo conferiti prima dell'avvio delle trattative alla delegazione trattante, autorizza la stipula degli accordi siglati in fase di contrattazione decentrata;
- m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione del bilancio preventivo nonché, semestralmente sull'attività svolta, sul conseguimento degli obiettivi e sulla situazione generale del Comune;
- n) delibera le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- o) adotta indirizzi criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni di qualunque natura e finalità, e per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati;
- p) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.
- Rientrano, comunque, nelle funzioni di governo della Giunta, oltre agli atti previsti espressamente dalla legge, le seguenti attività che, per la comunità di Parma, sostanziano atti di alta amministrazione:
1. Valutazione e determinazioni in ordine a concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni, ove consentiti;
  2. Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali non siano state formalizzate, nel rispetto della legge, procedure ad evidenza pubblica e le determinazioni conseguenti siano fondate su rapporti fiduciari;
  3. Tutti i provvedimenti concernenti il personale che i

amministrativo di governo che non sono riservate alle competenze di altri organi dell'Ente dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione di ciascun atto.

4. La Giunta si astiene dall'adottare indirizzi in materia di atti di gestione demandati alla competenza della Dirigenza dell'Ente.

contratti di lavoro esplicitamente affidano alle determinazioni dell'Amministrazione e non dei dirigenti; con particolare riferimento alle linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati;

4. Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile;

5. Approvazione criteri di massima per il nucleo di valutazione;

6. Valutazione e determinazioni in ordine alla esternalizzazione di attività comunali e servizi;

7. Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi;

8. Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione;

9. Approvazione piani, programmi e progetti esecutivi che non siano stati già previsti in piani, programmi e progetti di massima e definitivi;

10. Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti di fiducia;

Le modalità di esercizio del potere d'indirizzo, degli atti di alta amministrazione e del potere di controllo politico-amministrativo della Giunta, sono definiti con apposito atto deliberativo della stessa.

#### Art. 32 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente posto a carico dell'Amministrazione Comunale, è Ufficiale di Governo e rappresenta, a tutti gli effetti, il Comune.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli Enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati

#### ART. 33 - ATTRIBUZIONI QUALI RESPONSABILE DEL GOVERNO DELL'ENTE

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:

a) la rappresentanza generale dell'Ente;

b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale;

#### Art. 42 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente ~~posto a carico dell'Amministrazione Comunale~~, ed è Ufficiale di Governo e rappresenta, a tutti gli effetti, il Comune.

2. La legge disciplina **la durata in carica del Sindaco**, le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati

#### Art. 43 –Attribuzioni quali responsabile del governo dell'Ente

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:

a) la rappresentanza generale dell'Ente, **fatta salva la rappresentanza processuale in giudizio che viene demandata al dirigente competente dell'Ente;**

b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale;

c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

d) la potestà di attribuzione di potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, al Direttore Generale o al Segretario Generale, nei casi di inerzia o ritardi dei dirigenti competenti;

e) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;

f) il potere di sospendere, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli dirigenti, allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;

g) il potere d'impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;

h) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;

i) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Generale e ai dirigenti dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza fermo restando il suo potere di avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;

l) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;

m) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare settore di Amministrazione o specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

n) il potere di attribuire e revocare gli incarichi al personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge e dalla normativa contrattuale;

o) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

p) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

q) il potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;

r) il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;

s) il potere di adottare ordinanze ordinarie e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

t) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;

u) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli

c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

~~d) la potestà di attribuzione di potere sostitutivo per l'adozione di specifici atti di gestione, al Direttore Generale o al Segretario Generale, nei casi di inerzia o ritardi dei dirigenti competenti;~~

e) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;

~~f) il potere di sospendere, con un invito al riesame, l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli dirigenti, allo scopo di verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi dell'Amministrazione;~~

g) il potere di impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;

h) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;

i) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Generale e ai dirigenti dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;

l) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;

m) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare **ambito di attività settore di Amministrazione** dell'Ente od a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

n) il potere di attribuire e revocare gli incarichi al personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge, dalla normativa contrattuale e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

o) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

p) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

~~q) il potere di concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;~~

r) il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;

s) il potere di adottare ordinanze ordinarie **esclusivamente nei casi previsti dalla legge** e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

~~t) l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;~~

u) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di

uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

v) il parere sulla sospensione dalle funzioni e l'adozione di tutte le sanzioni disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.

#### ART. 34 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) l'acquisizione diretta, presso tutti gli uffici e servizi, di informazione ed atti anche riservati o segreti;
- b) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni controllate dell'Ente;
- e) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### ART. 35 – ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:

- a) chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- b) disporre la convocazione della Giunta Comunale;
- c) ricevere interrogazioni ed interpellanze;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- e) ricevere le dimissioni degli assessori;
- f) attribuire ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di settori o servizi.

#### ART. 36 – ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni come ufficiale di governo:

- a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari;
- b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale e di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

~~v) il parere sulla sospensione dalle funzioni e l'adozione di tutte le sanzioni disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.~~

#### Art. 44 – Attribuzioni di vigilanza

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) l'acquisizione diretta, presso tutti gli uffici e servizi, di informazioni ed atti anche riservati o segreti;
- b) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni controllate dell'Ente;
- e) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 45 – Attribuzioni organizzatorie

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:

- a) chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- b) disporre la convocazione della Giunta Comunale;
- c) ricevere interrogazioni e ~~interpellanze~~ le altre **istanze di sindacato ispettivo**;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- e) ricevere le dimissioni degli assessori;
- f) attribuire ai dirigenti incarichi provvisori ad interim di supplenza o di reggenza di settori o servizi.

#### Art. 46 – Attribuzioni per i servizi statali

Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni ~~comequale~~ **Ufficiale di Governo**:

- a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari;
- b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- d) ~~emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale e di vigilanza~~ **vigilare** su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la

e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai dirigenti e ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione;

f) nei casi di straordinaria necessità previsti dal comma 3, dell'art. 54 del T.U. 18.8.2000, n.267, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

#### ART. 37- CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. Il Sindaco cessa dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) decadenza
- c) rimozione
- d) mozione di sfiducia

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio, ai sensi dell'art. 52, del T.U. 18.8.2000, n. 267;

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto;

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

#### ART. 38 - VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

#### ART. 39 - SPESE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI

1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato

legge non lo vieta, agli Assessori, ai dirigenti, e ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione;

f) nei casi di straordinaria necessità previsti dal comma 3 6, dell'art. 54 del T.U. 18.8.2000, n. 267, in casi di emergenza, connessi al traffico od all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

#### Art. 47 – Cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco cessa dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) decadenza
- c) rimozione
- d) mozione di sfiducia

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, del Consiglio, ai sensi dell'art. 52, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto. Le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

#### Art. 48 – Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza, o impedimento o sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U. E. L..

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

#### Art. 49 – Spese per le campagne elettorali e pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori

Per quanto concerne le spese per le campagne elettorali e la



dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'albo pretorio del Comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni dall'albo pretorio.

2. L'organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio comunale.

3. Le modalità di redazione dei documenti sono indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### CAPO IV

##### Status degli Amministratori Locali

#### ART. 40 – ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Per Amministratori locali si intendono, ai fini della presente disposizione, il Sindaco, i componenti la Giunta comunale, i Consiglieri comunali, gli Amministratori di tutte le società ed Enti partecipati dal Comune, la cui nomina, proposta, designazione e/o approvazione è di competenza comunale.

2. Agli Amministratori locali, come sopra definiti, si applicano le disposizioni della legge 5 luglio

1982, n. 441 e successive, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive delle Società ed Enti partecipati dal Comune.

3. Compete alla segreteria del Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 luglio 1982, n. 441,

l'esercizio della vigilanza per l'ottemperanza alle richiamate disposizioni legislative, al fine di assicurare, secondo modalità ordinate e trasparenti, consultabili anche via web, il funzionamento dell'Anagrafe degli Amministratori locali, contenente, nel rispetto dei principi in materia di privacy, tutte le informazioni e notizie di cui all'art. 76 del Tuel 267/2000, nonché le informazioni sulla situazione patrimoniale.

4. Compete altresì alla Segreteria del Sindaco assicurare le necessarie forme di pubblicità mediante apposito bollettino a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati, anche mediante comunicazione via web

5. Compete al Consiglio comunale stabilire le modalità applicative delle presenti disposizioni, che in ogni caso si estendono ai direttori generali, anche del Comune, nonché agli amministratori delegati di tutte le società comunali e/o Enti partecipati, anche se privati, purché, in quest'ultima ipotesi, il Comune concorra al finanziamento o partecipazione in misura superiore al 50%.

#### TITOLO III – PARTECIPAZIONE

##### CAPO I - Istituti di partecipazione popolare

##### SEZIONE I – CRITERI DIRETTIVI

pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, si rinvia al Regolamento sulla trasparenza pubblica dei componenti degli organi di indirizzo politico elettivi e non elettivi.

#### TITOLO III – PARTECIPAZIONE

##### CAPO I - Istituti di partecipazione popolare

##### SEZIONE I – Criteri direttivi

## ART. 41 – PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità;
2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie anche dell'Amministrazione, o, comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purché il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopracitati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare.
4. Nel procedimento di formazione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere attivate iniziative di informazione preventiva agli interessati attraverso strumenti e tempi atti a consentirne la effettiva partecipazione, ai sensi della legge n. 241/90

## ART. 42- ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale devono obbligatoriamente iscriversi.
2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

## Art. 50 – Partecipazione

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità.
2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale alla vita pubblica locale dei cittadini, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.
3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie, anche dell'Amministrazione dell'Ente. o, comunque, finalità ritenute apprezzabili dalla stessa e purché il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza. Il possesso dei sopracitati requisiti sarà accertato da una Commissione Consiliare.
4. Nel procedimento di formazione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere attivate iniziative di informazione preventiva agli interessati attraverso strumenti e tempi atti a consentirne la effettiva partecipazione, ai sensi della legge n. 241/90.

## Art. 51 – Albo delle Associazioni

1. Un apposito regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale il Comune devono obbligatoriamente iscriversi.
2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo-La struttura organizzativa competente dell'Ente possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

## Art. 52 – I Consigli di Cittadini Volontari

1. Al fine di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella gestione di problematiche di rilevante interesse pubblico, il Consiglio Comunale istituisce i Consigli di Cittadini Volontari nel rispetto dei principi di pari opportunità.
2. I Consigli di Cittadini Volontari esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

3. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e la durata in carica dei Consigli di Cittadini Volontari sarà determinata dal Consiglio Comunale mediante apposito regolamento.

4. L'incarico elettivo dei singoli componenti dei predetti Consigli è svolto a titolo gratuito.

5. I Consigli di Cittadini Volontari non hanno alcun potere di spesa.

#### **Art. 53 – Laboratori Tematici**

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio, nonché per presentare proposte per il “bilancio partecipativo”, la Giunta Comunale provvede ad istituire i Laboratori Tematici, quali organismi di partecipazione dei cittadini nelle seguenti materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana.

2. I Laboratori Tematici sono composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di Soggetti Associativi iscritti all'albo e non, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre Organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.

#### **Art. 54 – Ulteriori forme di partecipazione**

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla *governance* della città, e quindi di interagire e dialogare con le scelte dell'Ente, annualmente la Giunta Comunale può attivare la procedura partecipativa denominata “Bilancio Partecipativo”, definendone i criteri e le modalità.

2. Allo scopo di promuovere la “cittadinanza attiva” vengono sostenuti progetti di volontariato che orientino i cittadini verso un maggiore impegno sociale.

3. Gli ambiti di intervento e di impegno riguardano le attività di pubblico interesse compatibili con queste modalità di partecipazione.

#### **Art. 55 – Valorizzazione e promozione della partecipazione**

1. ~~Ai fini di cui all'art. 45,~~ Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell'Ente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento;

b) accesso agli atti;

c) rilascio di copie;

d) consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le forme ritenute di volta in volta più idonee;

e) ampliamento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni e referendum locali, ammettendo al voto i cittadini stranieri provenienti da paesi extra-europei residenti

#### **ART. 43 - GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. La Giunta comunale provvede ad istituire consulte tematiche con le funzioni seguenti:

a) Emissione di pareri richiesti dagli organi dell'Amministrazione;

b) Formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, servizi, atti del comune;

c) Funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e l'adempimento tra la programmazione adottata dall'Amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta.

Il Regolamento stabilisce le forme ed i modi di utilizzo e pubblicazione dei contributi a diverso titolo formulati dagli organismi succitati; i contributi di cui al punto c) comportano da parte dell'Amministrazione l'obbligo di risposta motivata.

2. Ogni ordine o collegio professionale, ogni associazione o organizzazione iscritta all'albo ha diritto alla nomina di un rappresentante nelle consulte tematiche relative ai settori di competenza.

3. Il regolamento comunale disciplina la modalità di convocazione delle consulte da parte dell'Amministrazione. Le consulte stesse, una volta istituite, sono tenute a darsi un regolamento interno che preveda le modalità di funzionamento e di autoconvocazione; tale regolamento approvato dalla Giunta comunale.

#### **ART. 44 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Ai fini di cui all'art. 45, l'Amministrazione comunale valorizza la partecipazione attraverso:

a) Incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell'Ente e secondo le modalità fissate dal regolamento;

b) Accesso agli atti;

c) rilascio di copie;

d) consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le forme ritenute di volta in volta più idonee;

e) ampliamento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni e referendum locali, ammettendo i cittadini stranieri provenienti dal paese extra-europei residenti che abbiano acquisito il



permesso di soggiorno di lungo periodo oppure la residenza

2. Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti a esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.

3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi ed attraverso il regolamento di cui all'art. 47 comma terzo, promuove le forme di partecipazione alla vita pubblica locale prescritte dall'art. 8 comma quinto del T.U. 18.8.2000, n. 267, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994 e decreto lgv. 25.7.1998, n. 286.

## SEZIONE II – RIUNIONI ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

### ART. 45 - RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. L'Amministrazione comunale e i Consigli circoscrizionali possono mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale o dai Consigli circoscrizionali, deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale centrale o circoscrizionale.

### ART. 46 - INFORMAZIONI E CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio soprattutto se costituite da piani particolareggiati o se comportano l'adozione di varianti al P.R.G.. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.

2. Il Consiglio comunale, la Giunta e i Consigli Circoscrizionali possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

che abbiano acquisito il permesso di soggiorno di lungo periodo oppure la residenza nel territorio comunale da almeno cinque anni, nonché tutti i cittadini minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, fatta esclusione per il referendum abrogativo riservato ai cittadini maggiorenni.

2. Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti ad esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi, e attraverso il specifico regolamento di cui all'art. 47 comma terzo, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. prescritte dall'art. 8 comma quinto del T.U. 18.8.2000, n. 267, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994 e decreto lgv. 25.7.1998, n. 286.

## SEZIONE II – Riunioni, assemblee e consultazioni

### Art. 56 – Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. Il Comune e i Consigli circoscrizionali possono mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale o dai Consigli circoscrizionali, deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale centrale o circoscrizionale.

### Art. 57 – Informazioni e consultazioni

1. L'Amministrazione comunale Il Comune promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle loro linee concrete di attuazione degli stessi, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio, soprattutto se costituite da piani particolareggiati o se comportano l'adozione di varianti al P.R.G.. A tale scopo potrà utilizzare i canali di volta in volta più idonei.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta comunale e i Consigli Circoscrizionali possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi,

3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale o circoscrizionale.

### SEZIONE III – INIZIATIVE POPOLARI

#### ART. 47 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. Istanze, petizioni, proposte possono essere presentate, oltre che dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, anche dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età, da quelli non residenti che nel Comune esercitano una loro attività e dagli stranieri residenti.

2. I cittadini residenti nel Comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio o servizio nel territorio comunale, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per quanto riguarda le materia di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più cittadini e comportano per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta scritta entro trenta giorni dalla loro ricezione.

3. Inoltre, si possono inoltrare petizioni e proposte al Consiglio nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini o dimoranti stabilmente nel Comune per ragione di studio o lavoro. Esse comportano per il Presidente del Consiglio l'obbligo di iscrivere e discutere l'argomento all'ordine del giorno entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

4. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere comunicata al primo firmatario e allorquando le stesse siano state rivolte al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata e inviata anche al Difensore Civico.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere le materie escluse dai referendum a norma del presente statuto

6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza, fornendo prova delle ragioni della loro prevalente attività svolta nell'ambito territoriale del Comune; esse devono essere presentate all'ufficio indicato dal regolamento. I primi tre firmatari delle petizioni, istanze e delle proposte si rendono garanti, a pena di procedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni.

#### ART. 48 – REFERENDUM

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i

provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale. ~~o circoscrizionale.~~

### SEZIONE III – Iniziative popolari

#### Art. 58 – Istanze, petizioni e proposte

1. Istanze, petizioni, proposte possono essere presentate, oltre che dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, anche dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età, da quelli non residenti che nel Comune esercitano una loro attività e dagli stranieri residenti.

2. I cittadini residenti nel Comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio o servizio nel territorio comunale, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per quanto riguarda le materia di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più cittadini e comportano per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta scritta entro trenta giorni dalla loro ricezione.

3. Inoltre, si possono inoltrare petizioni e proposte al Consiglio nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini o dimoranti stabilmente nel Comune per ragione di studio o lavoro. Esse comportano per il Presidente del Consiglio l'obbligo di iscrivere e discutere l'argomento all'ordine del giorno entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

4. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere comunicata al primo firmatario e, allorquando le stesse siano state rivolte al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata. ~~e inviata anche al Difensore Civico.~~

5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere le materie escluse dai referendum a norma del presente Statuto.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza, fornendo prova delle ragioni della loro prevalente attività svolta nell'ambito territoriale del Comune; esse devono essere presentate all'ufficio indicato dal regolamento. I primi tre firmatari delle petizioni, istanze e delle proposte si rendono garanti, a pena di ~~im~~procedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni.

#### Art. 59 – Referendum

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.

cittadini e gli organi elettivi.

2. Il referendum consultivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, è indetto su richiesta di almeno 5.000 residenti maggiorenni. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che hanno raggiunto la maggiore età.

4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali Consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

- a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie;
- c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze-

5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

6. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali-

#### ART. 49 – RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di 90 giorni, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione Affari istituzionali di cui al 6° comma, art. 22 dello Statuto, integrata con il Segretario Comunale-

2. Il referendum consultivo, propositivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio o di Giunta è indetto su richiesta di almeno 5.000 cinquemila residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale.

4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

- a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;
- c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione un solo quesito Il quesito referendario che deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

6. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali .

#### Art. 60 – Richiesta di referendum

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno 15 quindici cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di 90 novanta giorni dalla data di deposito della proposta referendaria presso la struttura competente, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.

2. Tale Commissione è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un membro nominato dall'Ordine degli Avvocati di Parma e da un membro nominato dall'Università degli Studi di Parma competente in materie giuridiche. Per l'esercizio dell'attività svolta ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

3. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

#### ART. 50 - INDIZIONE REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.
3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
4. Il Sindaco, previo il parere favorevole della Commissioni Affari Istituzionali:
  - a) Sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
  - b) Lo revoca, qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum.

#### ART. 51 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Nel caso di referendum consultivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del Referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi

#### Art. 61 – Indizione referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco e ~~La data di svolgimento~~ e deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo.
2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.
3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.
4. ~~Il Sindaco/il Commissario, previo il parere favorevole della Commissione dei Garanti per i referendum e sentita la Commissione Affari Istituzionali:~~
  - a) ~~Sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale;~~
  4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.
5. ~~Il Sindaco/il Commissario procede alla revoca del referendum già indetto b) Lo revoca,~~ qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini *ex novo* la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.

#### Art. 62 – Effetti del referendum

1. Nel caso di referendum consultivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, ~~entro 60~~ **entro 60** sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, ~~interpellanze,~~ **interpellanze,** o altre istanze di ~~sindacato ispettivo,~~ **sindacato ispettivo,** mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.
3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi ~~independemente dal numero degli aventi diritto al voto.~~

#### ART. 52 - REGOLAMENTO

Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum ed in particolare i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

#### ART. 53- AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario.

#### ART. 54 - REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

#### ART. 55 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.

#### ART. 56 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente locale e facilitare la partecipazione alla vita associata:

2.

a) Disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti;

b) Istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito di:

1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;

#### Art. 63 – Regolamento

Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

#### Art. 64 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario.

#### Art. 65 – Redazione degli atti amministrativi

Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

#### Art. 66 – Pubblicità degli atti amministrativi

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale del Comune sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.

#### Art. 67 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'apposito regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.

2. Il Comune assicura inoltre a chiunque la libertà di accesso alle informazioni ambientali come previsto dalla vigente normativa in materia. Le modalità di accesso sono disciplinate dal soprarichiamato regolamento.



- 2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
  - 3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
  - 4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza;
- c) organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.

2. Il regolamento inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

#### ART. 57 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I rapporti fra l'Amministrazione comunale e i cittadini destinatari di provvedimenti o ad essi interessati sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7.8.90, n. 241.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

3. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

4. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

3. ~~Il Comune~~, Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente ~~locale~~ e facilitare la partecipazione alla vita associata, ~~il Comune assicura il funzionamento di un~~

~~a) disciplina, mediante apposito regolamento, il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti, assicurando il diritto dei cittadini di accedere, in via generale, alle informazioni di cui è in possesso;~~

~~b) istituisce~~ ~~ha istituito un~~ ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico (URP) con il compito di:

- 1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
- 2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
- 3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;
- 4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza;

4. ~~Il Comune~~ organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.

~~2. Il regolamento inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.~~

#### Art. 68 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. I rapporti fra il Comune ed i cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dallo specifico Regolamento comunale.

~~2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.~~

2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, ~~l'Amministrazione Comunale~~ ~~l'Ente~~ può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

5. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento individua per ciascun provvedimento di competenza comunale, il responsabile di ciascun procedimento e la sua durata massima. Disciplina inoltre il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;  
b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza

#### ART. 58 – ACCESSIBILITA', TRASPARENZA E LEGALITA'

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m della Costituzione. Tale principio si applica integralmente al Comune di Parma che è tenuto a garantire l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet, delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

2. Il Comune è tenuto ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, al fine di promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

3. L'operazione trasparenza riguarda, in particolare, i compensi dei dirigenti pubblici, dei consulenti e dei collaboratori, gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici, i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali o per le funzioni pubbliche elettive, il monitoraggio delle assenze dei dipendenti pubblici.

4. Il principio di trasparenza si applica nei riguardi del personale comunale contrattualizzato e, quindi, con valenza generale nei riguardi di tutti coloro che operano e lavorano nell'ambito del Comune di Parma.

5. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e legalità sostanziale dell'azione comunale.

#### ART. 59 – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA TRASPARENZA

1. Il Comune, a cura del Servizio Personale, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto della normativa dei dati personali:

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il ~~Regolamento~~ ~~individua~~ per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile ~~di ciascun~~ del relativo procedimento, la durata massima ~~dello stesso ed il~~ soggetto titolare del potere sostitutivo.

5. **Lo specifico Regolamento** disciplina, inoltre, il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ~~ad essere sostituiti~~ a farsi sostituire da un rappresentante.

6. Il Comune può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

#### Art. 69 – Accessibilità e trasparenza

1. **La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. Tale principio si applica integralmente al Comune di Parma che è tenuto a garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.**

2. **La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali**

3. **L'accessibilità ai dati è garantita dall'istituto dell'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.**

4. **Al fine di dare attuazione ai suddetti principi ed in applicazione delle disposizioni legislative in materia, il Comune adotta annualmente un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.**

#### Art. 70 – Legalità e anticorruzione

1. **L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto**

a. la retribuzione annuale;

b. il curriculum vitae;

c. gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti.

2. Il Comune, a cura del Servizio Personale, è tenuto, altresì, a rendere pubblici, tramite il proprio sito internet, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Identico obbligo vale per il personale delle società ed Enti partecipati, a cura dei servizi comunali competenti, individuati dalla Giunta.

3. Il Comune è tenuto a garantire, ai fini del conferimento di qualsiasi tipo di incarico nei riguardi del proprio personale, le necessarie procedure ad evidenza pubblica, mediante avviso, comparazione di curriculum, trasparenza nelle motivazioni, anche per quanto concerne l'eventuale riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi. Identico obbligo sussiste per gli incarichi esterni, anche per gli incarichi ex art. 110 del Tuel 267/2000, dovendosi in ogni caso garantire le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 165/2001, nonché ogni altra normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed in particolare: requisiti professionali, titoli di studio e di servizio, età pensionabile, curriculum e assenza di situazioni e/o condizioni di incompatibilità e/o di divieto e/o doppi incarichi.

4. Il Comune è tenuto a programmare l'introduzione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per l'accesso alle informazioni e per la formulazione delle richieste, promuovendo un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili ed in particolare il registro dei processi automatizzati che consentano la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell'avanzamento delle pratiche.

5. Il Comune è tenuto a programmare la digitalizzazione della propria attività e del proprio funzionamento, favorendo l'introduzione e l'innovazione delle tecnologie informatiche avanzate. In particolare, nell'ambito della programmazione di cui trattasi, prevedere l'introduzione e utilizzo del sistema Voip, il superamento e la sostituzione della documentazione cartacea in favore di quella informatica, in conformità ai principi di "dematerializzazione" dei documenti, e al fine di razionalizzare e contenere ulteriormente i costi del proprio funzionamento, diffondere l'uso delle nuove tecnologie, anche mediante l'approvazione di un proprio piano industriale.

6. Il Comune, quale misura di concreta trasparenza e al fine di razionalizzare e ridurre i costi di funzionamento, è tenuto a programmare ed attuare processi di riorganizzazione interna, ad introdurre misure di crescita dell'efficienza, efficacia ed economicità, assicurando un sistema coordinato e coerente dei processi produttivi e la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in funzione dei propri servizi e attività, in sintonia con il proprio sistema societario e gli equilibri connessi alle esternalizzazioni.

7. Il Comune istituisce l'Albo on line ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e ne assicura il funzionamento mediante specifico regolamento.

8. Nell'adempimento degli obblighi di cui trattasi, il Comune si attiene alle disposizioni ministeriali in materia e garantisce idoneo livello di sicurezza tale da impedire che le informazioni pubblicate possano essere modificate da parte degli utenti della rete.

principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e legalità sostanziale dell'azione comunale.

2. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge 190/2012, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. A tal fine l'Ente adotta annualmente un Piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.



ART. 60 – DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite su base provinciale mediante specifica convenzione fra Comune e Provincia di Parma, che fissa altresì le modalità di nomina, di revoca e di conferma, l'organizzazione del servizio e i relativi oneri a carico della comunità provinciale. In tale ipotesi il difensore civico assume la denominazione di "Difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei riguardi dei cittadini.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 61 - LE FORME DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può indire conferenze di servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi ed i cittadini.

3. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Il Comune gestisce, con la massima trasparenza, i servizi nelle forme indicate dalla legge, utilizzando:

- a) la gestione in economia quando, per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda e ove ne sia dimostrata la maggiore economicità rispetto alle altre forme;
- b) la gestione in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) la gestione a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) la gestione a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) la gestione a mezzo di società per azioni ai sensi delle vigenti leggi qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici

ART. 60 – DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite su base provinciale mediante specifica convenzione fra Comune e Provincia di Parma, che fissa altresì le modalità di nomina, di revoca e di conferma, l'organizzazione del servizio e i relativi oneri a carico della comunità provinciale. In tale ipotesi il difensore civico assume la denominazione di "Difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei riguardi dei cittadini

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 71 – Le forme di erogazione dei servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Comune, nell'ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dall'art. 113 del T.U.E.L.

6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 bis del T.U.E.L., nell'ambito delle norme vigenti in materia, il Consiglio Comunale determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. La gestione di tali servizi può avvenire mediante:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

e privati.

5. Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti.

6. La proposta dell'assunzione o della dismissione di servizi, della modifica delle modalità di gestione di servizi già erogati o della partecipazione alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri Enti, deve illustrare gli aspetti economici e finanziari della iniziativa, essere corredata dal preventivo economico-finanziario su scala triennale e dal parere dei revisori dei conti.

#### ART. 62 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, definendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale.

2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'Azienda sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n.

267;

b) il Presidente, nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal

Consiglio comunale;

c) il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Spetta al Comune approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale

a) il piano programma;

b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo annuale, nonché la relativa relazione previsionale;

c) il conto consuntivo.

d) gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento secondo a), b) e c);

e) affidamento diretto anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.

7. L'organo di revisione esprime parere per quanto concerne la proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, nonché sulle modalità di gestione dei servizi e su eventuali modifiche delle forme di gestione. Tali proposte di assunzione, modifica, eventuale dismissione del servizio pubblico devono illustrare gli aspetti economico-finanziari ed essere corredate da preventivo economico-finanziario triennale.

#### Art. 72 – Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale che può essere costituito per la gestione di servizi a prevalente connotazione economico-imprenditoriale.

2. La costituzione di Aziende speciali è deliberata dal Consiglio Comunale. Tale atto, che determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune, è corredata da un piano di fattibilità che indica le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. L'Azienda ha un proprio statuto, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale.

4. Lo statuto definisce, in conformità con lo Statuto e i Regolamenti emanati dall'Ente:

a) le norme disciplinanti le competenze degli organi e il funzionamento dell'Azienda;

b) gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

c) le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale;

d) le modalità di partecipazione degli utenti.

5. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Lo statuto dell'Azienda prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

6. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:

a) il piano programma, comprensivo di contratto di servizio disciplinante i rapporti tra Comune ed Azienda;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) bilancio d'esercizio.

7. L'Azienda speciale persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta.

7. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere corredati da relazioni tecniche del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri Comuni previa sottoscrizione di convenzione fra i due enti locali. Il Consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero mercato.

9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende debbono essere scelti, uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti-

#### ART. 63 - COMPARTICIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

1. Le Aziende Speciali possono costituire società o assumere partecipazioni societarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e devono allegare ai loro bilanci consuntivi, sintesi contabile e relazione dell'attività svolta nelle società e del relativo risultato economico.

#### ART. 64 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del

Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Le Istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme previste dal presente Statuto per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili.

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio comunale.

5. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del Direttore dell'Istituzione, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 75, comma 1, lett. c).

6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione sono quelli dei dipendenti del Comune.

#### ART. 65 - FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

1. Il Consiglio con la delibera di costituzione dell'Istituzione adotta gli adempimenti seguenti:

a) stabilisce le finalità e gli indirizzi della Istituzione ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà conformarsi;

8. L'Azienda speciale può esercitare le attività ad essa affidate dallo statuto anche al di fuori del territorio comunale, nei casi previsti dalla legge.

#### Art. 73 - Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.

2. La deliberazione di costituzione dell'Istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. Le Istituzioni sono disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.

4. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

5. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:

- il piano programma, comprensivo di contratto di servizio disciplinante i rapporti tra Comune ed Istituzione;
- i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- bilancio d'esercizio

6. Le Istituzioni perseguono l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale nella misura preventivamente disposta

- b) determina il capitale di dotazione;
- c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione;
- d) approva il regolamento di contabilità;
- e) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il migliore perseguimento degli scopi. Al Personale si applica il contratto di lavoro dei dipendenti comunali;
- f) prevede forme di collaborazione con i privati e le formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2. Spetta al Comune:

- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione;
- b) esercitare la vigilanza;
- c) verificare i risultati della gestione;
- d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Sono sottoposti alla approvazione del Consiglio:

- a) il piano-programma;
- b) il bilancio preventivo annuale;
- c) il conto consuntivo;

4. L'Istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

**ART. 66 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI.**

1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di:

a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;

b) scioglimento del Consiglio Comunale.

2. I componenti dei consigli di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni durano in carica fino alla nomina dei successori.

**ART. 67- REVOCA**

Il Sindaco con provvedimento motivato, provvede a revocare i consigli di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

**ART. 68 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI**

1. Il Comune può promuovere Società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse. La costituzione di tali Società è deliberata dal Consiglio Comunale. Le Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente stabiliti partecipare alla istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale

**Art. 74 - Durata in carica dei Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni**

1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di:

- a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
- b) scioglimento del Consiglio Comunale.

2. I componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni durano in carica fino alla nomina dei successori.

**Art. 75 - Revoca**

Il Sindaco, qualora sussistano le condizioni di legge, può revocare con provvedimento motivato, i Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva.

**Art. 76 - Partecipazione a società ed enti**

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale. La proposta è presentata al Consiglio Comunale unitamente ad un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, l'entità degli oneri a carico del Comune, una stima sulle entrate previste e le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

della comunità locale con la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della Società, approvate dal Consiglio

Comunale, le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi dell'Ente Locale.

Il Comune altresì favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte dei cittadini ed utenti di quote azionarie delle Società per azioni che gestiscono servizi pubblici.

2. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

3. Eventuali accordi di programma e patti parasociali e di sindacato che venissero sottoscritti in connessione con la assunzione di partecipazioni societarie dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati. L'Assessore competente, od anche i rappresentanti del Comune nelle aziende partecipate devono annualmente trasmettere al Consiglio una relazione esauriente sullo stato della azienda.

4. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

#### ART. 69 – NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI: DESIGNAZIONE E REQUISITI, CAUSE SPECIALI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

. Il Consiglio Comunale approva entro sessanta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Ente, Aziende, Istituzioni e Società.

2. Non possono essere chiamati a comporre i consigli di Amministrazione delle aziende, istituzioni e S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:

a) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni, S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale, a cui afferiscono le nomine, di società a quelle collegate, di società controllanti o controllate;

b) esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui al precedente punto a).

3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 73, comma 3, lett. a) e 75, comma 4, e l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso, iniziati successivamente alla nomina, comportano l'immediata decadenza dall'incarico.

#### ART. 70 - CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI

3. Il Comune può promuovere o aderire ad associazioni o fondazioni, nel rispetto delle norme vigenti. La partecipazione a tali organismi è deliberata dal Consiglio Comunale.

4. Eventuali accordi di programma, patti parasociali e di sindacato da sottoscrivere in sede di assunzione di partecipazioni societarie dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

4 bis. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

#### Art. 77 – Nomine dei rappresentanti comunali

1. Il Consiglio Comunale approva entro sessanta giorni dall'insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organismi da esso partecipati.

2. L'atto che definisce gli indirizzi per la *governance* degli organismi partecipati dall'Ente si pone l'obiettivo di garantire trasparenza, eliminazione delle incompatibilità e costante rotazione degli incarichi, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

3. I rappresentanti del Comune nominati negli organismi partecipati sono tenuti ad inviare periodicamente al Sindaco relazioni sull'attività svolta.

4. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi fissati, tenendo conto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si impegnano, inoltre, a rispettare gli obblighi previsti dal Codice di comportamento incluso nel "Regolamento per il Controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma" vigente, con particolare riguardo all'informativa periodica sulla gestione aziendale e sulle eventuali criticità rilevate nel corso del proprio mandato.

#### Art. 78 – Convenzioni



## PROGRAMMA

1. Il Comune può stipulare convenzioni e partecipare a consorzi con altri Enti Locali territoriali in conformità agli artt. 30, 31 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Può altresì partecipare ad accordi di programma con altri enti pubblici in conformità all'art.34 della stessa norma.

### ART. 71 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E TUTELA DELL'UTENZA

1. La gestione dei servizi pubblici comunali è realizzata in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Il Comune mediante l'adozione di specifico regolamento osserva i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e di libera prestazione verificando la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e di accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
3. Per i servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, il Comune fissa, mediante propria specifica normativa a tutela dell'utenza:
  - a) gli obblighi da osservarsi nell'erogazione del servizio pubblico;
  - b) le possibili compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti delle risorse di Bilancio destinate allo scopo.

### ART. 72 – GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E INCOMPATIBILITA'

1. Sono assoggettate al patto di stabilità interno, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia, tutte le

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, in conformità all'art. 30 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

2. La stipula di convenzioni è approvata dal Consiglio Comunale

#### Art. 79 – Consorzi

1. Il Comune può costituire consorzi con altri Enti Locali per la gestione di uno o più servizi ai sensi del T.U.E.L..

2. La costituzione e la modificazione di tali forme associative è approvata dal Consiglio Comunale

#### Art. 80 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma, in conformità all'art. 34 del T.U. 18.8.2000, n. 267.

#### Art. 81 – Servizi pubblici comunali e tutela dell'utenza

1. La gestione dei servizi pubblici comunali è realizzata in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. I regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di una sana gestione improntata a criteri di economicità ed efficienza, in coerenza alle disposizioni normative vigenti.

Tali regolamenti fissano altresì i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi con obbligo di previsione di una carta dei servizi contenente le misure minime del servizio erogato con particolare riguardo agli indicatori di qualità da monitorare periodicamente per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.



società cosiddette “in house” affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici locali.

2. Le Società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano inderogabilmente, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento di attuazione.

3. Le Società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali possono procedere al reclutamento di personale ed al conferimento di incarichi, solo previa adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità conformi ai principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgv n. 165/2001.

4. I contratti di servizio con tutte le società predette, sonopreventivamente approvati dagli organi comunali sulla base di conforme parere dell’Organo di revisione di cui all’art. 234 e seguenti del TUEL 267/2000. La stessa disciplina si applica per le eventuali modifiche ed aggiornamenti. Compete all’Organo di revisione la vigilanza in materia. Con apposito regolamento comunale vengono stabilite le procedure e le condizioni valutate necessarie ed opportune per la richiesta preventiva approvazione dei contratti di servizio in parola.

5. Si applicano i divieti e le incompatibilità previste dalla legislazione vigente in materia di nomine e di incarichi di cui ai commi dal 19 al 26 della Legge n. 148/2011 e successive disposizioni.

## TITOLO V – PERSONALE

### CAPO I Principi Generali

#### ART. 73 – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE

1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l’autonomia organizzativa e funzionale dell’Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.

2. L’ordinamento è caratterizzato dai principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell’apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzione dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.

3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati ma anche per progetti, per assicurare all’azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.

4. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

## TITOLO V - PERSONALE

### CAPO I - Principi generali

#### Art. 82 – Organizzazione della struttura comunale

1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sostanzia l’autonomia organizzativa e funzionale dell’Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.

2. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di responsabilità e professionalità è caratterizzato dai principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell’apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.

3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati, ma anche per progetti, per assicurare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità e legalità.

4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

## ART. 74 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'attività gestionale dell'Ente, è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.

2. I rapporti con gli organi di governo e la dirigenza del Comune, sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

## ART. 75 – NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

1. In coerenza con l'art. 98 della Costituzione si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001. Mediante specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Tuel 267/2000, sono fissate le norme applicative, nonché le forme specifiche di pubblicità, le procedure da osservarsi, le condizioni richieste per il conferimento degli incarichi stessi.

### CAPO II Segreteria Generale

## ART. 76 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale del Comune, è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del T.U. 18.8.2000, n. 267 ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, ed in particolare dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive,

## Art. 83 – Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

1. L'attività gestionale dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, con l'osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.

2. I rapporti **tra** gli Organi di governo e la Dirigenza del Comune sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano **l'Amministrazione-l'Ente** verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto **dei contratti collettivi di lavoro del contratto collettivo nazionale di lavoro e di quello decentrato**, i Dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

## Art. 84 – Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

In coerenza con l'art. 98 della Costituzione si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs 165/2001. Per la specifica disciplina applicativa e per le relative procedure si rinvia all'apposito regolamento. **Mediante specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Tuel 267/2000, sono fissate le norme applicative, nonché le forme specifiche di pubblicità, le procedure da osservarsi, le condizioni richieste per il conferimento degli incarichi stessi.**

### CAPO II - Segreteria Generale

## Art. 85 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale del Comune è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa **di cui all'art. 147 del T.U. 18.8.2000, n. 267 disciplinato dal T.U.E.L.** ed attraverso pareri, direttive interpretative, e conferenze dei servizi assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, ed in particolare dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive,

referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di direttore generale, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 15.5.1997 n. 127:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;

c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, può presiedere o partecipare a commissioni di gare nel rispetto delle disposizioni vigenti;

d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

4. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, il quale lo sceglie dall'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Generale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Generale è confermato.

#### ART. 77 - VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

3. Il Vice Segretario Generale ha la direzione di area funzionale e può essere preposto a una fra le massime unità organizzative dell'Ente con competenza sugli affari generali ed istituzionali.

#### CAPO III Dirigenza

#### ART. 78 - DIRETTORE GENERALE

1. Può essere istituita la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e secondo

referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di Direttore Generale, esercita le seguenti funzioni: ~~ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 15.5.1997 n. 127:~~

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;

c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, può presiedere o partecipare a commissioni di gare nel rispetto delle disposizioni vigenti;

d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

4. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, il quale lo sceglie dall'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Generale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Generale è confermato.

5. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

#### Art. 86 - Vice Segretario Generale

Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

3. Il Vice Segretario Generale ha la direzione di **area settore** funzionale e può essere preposto a una fra le massime unità organizzative dell'Ente con competenza sugli affari generali ed istituzionali.

#### CAPO III - Dirigenza

#### Art. 87 - Direttore Generale

1. Può essere istituita la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Il Direttore Generale viene

criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario Generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) T.U. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 T.U. 267/2000.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

#### ART. 79 – DIRIGENTI

~~1. I Dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente statuto e dal regolamento, esercitano con poteri di direzione e responsabilità del proprio apparato, attribuzioni di gestione amministrativa.~~

2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto del Sindaco, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 87 del presente statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo criteri stabiliti dal Regolamento ~~di organizzazione sull'ordinamento~~ degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario Generale, ~~ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000,~~ contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi ~~di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) T.U. 267/2000,~~ nonché la proposta di piano esecutivo di gestione ~~di cui all'art. 169 T.U. 267/2000.~~

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

#### Art. 88 – Dirigenti

~~1. I Dirigenti,~~ Con l'osservanza dei principi e ~~dei~~ criteri fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento ~~sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,~~ ai ~~Dirigenti~~ compete la direzione degli uffici e dei servizi e gli stessi esercitano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa di ~~organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.~~

2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto ~~motivato~~ del Sindaco ~~e con le modalità fissate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,~~ a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi ~~dell'art. 87~~ del presente Statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi.

#### ART. 80 - NOMINA DIRIGENTI E COLLABORATORI CON CONTRATTI A TERMINE

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel caso in cui nell'organico dell'Ente o non esista un'unità operativa con competenza nella materia o l'unità operativa, pure esistente, non sia in grado per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel provvedimento, di fornire la collaborazione.

#### ART. 81 - VERIFICA DEI RISULTATI

1. Un nucleo di valutazione, alle dipendenze del Sindaco, avrà il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze, l'Ente può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. Il servizio "nuclei di valutazione" determina, almeno annualmente, d'intesa con il Sindaco, i parametri di riferimento del controllo. 3. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti presentano al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Copia della relazione è inviata copia ai Consiglieri comunali. 4. Il Sindaco contesta, in contraddittorio, al dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, dello Statuto, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza.

#### ART. 82 CONSULTA DELLA DIRIGENZA

1. Il Comune istituisce la consulta della dirigenza, quale strumento d'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione delle attività dell'Ente e quale sede di dibattito, sotto il profilo tecnico, delle scelte e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi di governo. Il Regolamento ne definisce le modalità di costituzione e funzionamento.

4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi.

#### Art. 89 – Nomina dirigenti e collaboratori con contratto a termine

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel caso in cui nell'organico dell'Ente o non esista un'unità operativa con competenza nella materia o l'unità operativa, pure esistente, non sia in grado per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel provvedimento, di fornire la collaborazione.

#### Art. 90 – Verifica dei risultati

1. Le metodologie di verifica dei risultati sono definite nel Regolamento sui Controlli Interni.

2. Le verifiche dei risultati, esito delle diverse tipologie di controlli interni, sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale, secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance.

3. I Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza.



## ART. 83 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dipendente è disciplinata dalla legge e dai CCNL.

## Art. 84 – RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune nell'intento di valorizzare appieno le risorse umane e di migliorare l'organizzazione del lavoro, svilupperà il sistema delle relazioni sindacali, in relazione in particolare ai temi concernenti il rapporto tra pubblico e privato lo sviluppo economico, le politiche tariffarie e le politiche sociali.

## TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA', PATRIMONIO, CONTRATTI E CONTROLLI

### ART. 85 - FINANZA LOCALE

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

### ART. 86 - ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

### ART. 87 - BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari e al Collegio dei Revisori, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

3. Le aziende e le istituzioni deliberano entro i termini di legge il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

## Art. 91 - Responsabilità

La responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dipendente è disciplinata dalla legge e dai CCNL.

## Art. 92 – Relazioni sindacali

~~Comune~~ Nell'intento di valorizzare appieno le risorse umane e di migliorare l'organizzazione del lavoro, **il Comune svilupperà** sviluppa il sistema delle relazioni sindacali, ~~in relazione in particolare con particolare riferimento~~ ai temi concernenti il rapporto tra pubblico e privato, lo sviluppo economico, le politiche tariffarie e le politiche sociali.

## TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA', **PATRIMONIO**, CONTRATTI E CONTROLLI

### Art. 93 – Finanza locale

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

### Art. 94 – Ordinamento contabile

L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

### Art. 95 – Bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capigruppo consiliari e al Collegio dei Revisori, **secondo la tempistica stabilita dal Regolamento di contabilità, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'approvazione.**

**3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta comunale approva, nei termini fissati**



dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai dirigenti.

4. Al Bilancio viene allegata la Relazione Previsionale e Programmatica la cui concreta fattibilità sarà verificata in seguito dai singoli Dirigenti in sede di attuazione.

~~5. Le Aziende e le Istituzioni deliberano entro i termini di legge il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.~~

#### ART. 88 - GESTIONE DEL BILANCIO

1. La Giunta provvede alla gestione del bilancio a mezzo dei dirigenti comunali, e vigila sullo stato ed i tempi di attuazione dei programmi previsti e verifica i risultati della gestione da comunicarsi al Consiglio e al Collegio dei Revisori.

#### ART. 89 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO

1. Il Comune adoterà forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei Revisori, secondo modalità specificate nell'apposito regolamento, per garantire un livello sempre maggiore di efficienza, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

#### ART. 90 - CONTO CONSUNTIVO

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta e degli uffici.

#### ART. 91 - BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarà effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarà tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passività onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.

#### Art. 96 – Conto consuntivo

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta, nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta **Comunale** e **degli uffici delle strutture organizzative**.

#### ART. 91 – BENI COMUNALI

~~1. Il Sindaco cura la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene sottoposto a verifica, almeno ogni cinque anni. La prima verifica dell'inventario sarà effettuata entro cinque anni, successivamente l'inventario sarà tenuto in tempo reale. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria.~~

~~2. I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.~~

~~3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate o nell'estinzione di passività onerose o nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.~~

#### ART. 92 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione comunale è disciplinata da un apposito regolamento.

#### ART. 93 - COMPOSIZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000.

2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni entro trenta giorni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica.

#### ART. 94 - CAUSE D'INELEGGIBILITA', DI DECADENZA E DI REVOCA

1. I componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti per l'elezione a Consigliere comunale.

2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti responsabili delle massime strutture organiche comunali entro il quarto grado; coloro che sono legati all'Ente e alle Aziende e Istituzioni, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per il Consiglio comunale; gli amministratori e i dirigenti in carica nella tornata amministrativa precedente e i loro parenti e affini entro il 4° grado; coloro che ricoprono la carica di Consigliere provinciale o comunale in un Ente compreso nella Circoscrizione territoriale dell'ordine professionale di appartenenza.

3. I Revisori sono revocabili per gravi inadempienze.

4. La revoca è disciplinata dalle norme di procedura per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili.

#### Art. 95 - FUNZIONI E POTERI

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esprime, se richiesto, pareri ed indicazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare

#### Art. 97 – Attività contrattuale

L'attività contrattuale dell'Amministrazione comunale è disciplinata dalla legge e dagli appositi regolamenti. ~~un apposito regolamento.~~

#### Art. 98 – ~~COMPOSIZIONE~~IL Collegio dei Revisori dei Conti

1. Per quanto attiene alla composizione, alle funzioni ed ai poteri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché alle cause d'ineleggibilità, di decadenza e di revoca dei singoli componenti del predetto Collegio, si fa rinvio alla legge ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Nell'ambito dell'ampliamento delle funzioni da affidare al Collegio dei Revisori che lo Statuto può prevedere in applicazione del T.U.E.L., si inserisce l'esame preliminare, con conseguente espressione di parere formale, di tutte le tipologie di transazioni, nonché l'esame, ed il relativo parere, sulle situazioni critiche aventi particolare impatto sulla situazione finanziaria dell'Ente, anche se risalenti ad anni precedenti.

del conto consuntivo.

2. Nella relazione di cui al comma 1 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. I Revisori dei Conti rispondono delle verità delle loro attestazioni e svolgono le funzioni con la diligenza del mandatario.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente o delle istituzioni; possono disporre ispezioni, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare. Possono inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi Ente o organismo cui il Comune eroghi contributi.

5. Il Collegio dei Revisori provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili interni al Comune.

6. Il Collegio, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio mediante comunicazione al Sindaco e ai capigruppo. In caso di mancata convocazione del Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Collegio deve riferirne al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

7. I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale, del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni e della Giunta Comunale, ma, nei due ultimi casi soltanto quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.

8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Revisori.

#### ART. 96 - CONTROLLO ESTERNO DEGLI ATTI DELIBERATIVI

1. Il controllo sugli atti deliberativi del Comune è regolato dalle norme vigenti in materia.

2. La Segreteria Generale:

- provvede agli adempimenti operativi conseguenti all'esercizio dell'attività di controllo e verifica di conformità degli atti dell'Ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, da parte degli organi competenti;

- è incaricata della ricezione delle richieste di cui al comma 1 dell'art. 127 del T.U. 267/2000 e cura gli adempimenti conseguenti;

- trasmette al Difensore Civico, ai sensi delle vigenti norme, le deliberazioni adottate dal

Consiglio e dalla Giunta, i chiarimenti e gli elementi di giudizio eventualmente richiesti;

- attesta l'avvenuta esecutività degli atti.

#### ART.97 - CONTROLLI INTERNI

1. L'Ente si dota degli strumenti di controllo interno previsti dall'art. 147 T.U. 267/2000 e precisamente:

a) controllo di regolarità amministrativa per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

b) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza

#### Art. 99 – Controlli interni

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Parma si è dotato di un Sistema dei Controlli Interni mediante apposito regolamento, al quale si rimanda per la disciplina dettagliata del funzionamento degli stessi.

2. Il Sistema dei Controlli Interni è finalizzato a garantire la

dell'attività amministrativa;

c) controllo di valutazione delle prestazioni del personale, in particolare, di qualifica dirigenziale;

d) controllo per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e di osservanza delle determinazioni dell'indirizzo politico.

2. Sono individuate apposite strutture cui affidare gli strumenti del sistema di controllo di cui l'Amministrazione si dota. Questi uffici dovranno elaborare periodici rapporti di sintesi sull'andamento delle attività e dei servizi da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale ed al Direttore Generale.

3. La composizione, il funzionamento, gli strumenti di tali uffici sono disciplinati da apposito regolamento.

4. Ogni responsabile di attività o servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento della attività o servizio a cui è preposto.

5. Dovrà essere trasmesso al Consiglio un rapporto di gestione annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, da cui dovrà risultare la sintesi valutativa in relazione all'andamento delle attività e servizi gestiti dal Comune.

#### ART. 98 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente ed è articolato in:

a) **controllo strategico:** comprende anche la valutazione sulla performance complessiva dell'Ente ed è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

b) **controllo di gestione:** comprende anche la valutazione sulla performance organizzativa dell'Ente ed è finalizzato a verificare efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di previsione aziendale;

d) **controllo sulle società partecipate non quotate:** finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per l'Ente;

e) **controllo degli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché a valutare gli effetti che si determinano direttamente o indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Esso è disciplinato nel regolamento di contabilità;

f) **controllo della qualità dei servizi:** volto a garantire la qualità dei servizi erogati sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'Ente.

3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica Italiana, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il Comune redige una relazione di fine mandato certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. La redazione del predetto documento, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dello stesso e della relativa certificazione, nonché l'invio di entrambi i documenti alla Corte dei Conti sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento comunale sui controlli interni, quest'ultimo se compatibile.

#### ART. 98 - TESORERIA

~~1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:~~

~~a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;~~

~~b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei~~

di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al T.U. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla apposita convenzione.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ~~ART. 99 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI~~

~~1. Il regolamento interno del Consiglio comunale ed il regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.~~

~~2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1:~~

~~3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.~~

### ART. 100 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

fondi di cassa disponibili;

~~e) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.~~

~~2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al T.U. 18.8.2000, n. 267, nonché dalla apposita convenzione.~~

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### ~~ART. 99 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI~~

~~1. Il regolamento interno del Consiglio comunale ed il regolamento per il funzionamento degli organismi di partecipazione sono deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.~~

~~2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1:~~

~~3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.~~

### **Art. 100 - Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

